

Regolamento di Istituto

ARTICOLO 1.

- a. La scuola attraverso tutte le sue componenti ha il compito di attuare formazione della persona e concorrere ad assicurare il diritto-dovere allo studio garantito dalla costituzione della Repubblica.
- b. Tutti coloro che operano nella scuola sono tenuti al rispetto dei diritti e delle idee altrui, a mantenere un comportamento corretto nei rapporti reciproci, ed a concorrere alla salvaguardia delle strutture e del patrimonio della scuola.
- c. La scuola è aperta ai contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti.

Articolo 2. SPAZI AFFISSIONI

- a. L'Istituto mette a disposizione di ciascuna componente appositi spazi per le comunicazioni. Ogni comunicazione affissa all'albo deve indicare la fonte da cui proviene.
- b. All'interno dell'Istituto e sul sito internet del Liceo sono vietate l'affissione e la diffusione di volantini pubblicitari, commerciali e di propaganda politica.
- c. In ogni sede sono allestiti spazi di affissione riservati agli studenti che vi possono esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianze della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile, purché siano nell'ambito dei dettami costituzionali, rispettosi delle diverse identità che coesistono nel liceo e preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico.
- d. Nel chiostro d'ingresso della sede dell'Istituto, uno spazio per piccoli annunci è messo a disposizione dei soli studenti, i quali sono ritenuti direttamente responsabili del testo dell'annuncio stesso.
- e. L'uso dello spazio di informazione esige il rispetto delle norme di convivenza civile e della dignità delle persone, pur nella garanzia della libertà di espressione di ognuno. Ove ciò non avvenga e/o non si rispettino le indicazioni di cui sopra, il dirigente scolastico dispone la rimozione.
- f. Volantini e ciclostilati potranno essere distribuiti all'ingresso principale dell'Istituto prima dell'inizio o al termine delle lezioni. All'interno della Scuola potranno essere distribuiti purché debitamente firmati da studenti, o genitori, o personale docente e non docente dell'Istituto stesso e purché tale distribuzione non disturbi il normale svolgimento delle lezioni ed abbia la previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. È vietata ogni forma di propaganda.

Articolo 3. RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA.

COLLOQUI CON I DOCENTI

- a. All'inizio di ogni anno scolastico viene comunicato ai genitori il calendario dei colloqui con i docenti.
I "Ricevimenti Generali", volti di preferenza ad agevolare i rapporti Scuola-Famiglia, si svolgono normalmente due volte all'anno, di pomeriggio e on-line, dietro prenotazione del genitore tramite il registro elettronico nei periodi calendarizzati a inizio anno scolastico.

- b. I genitori che hanno necessità di conferire personalmente con il singolo docente possono richiedere un appuntamento in orario mattutino tramite l'email dell'insegnante interessato.
- c. Specifici "Incontri per Appuntamento" vengono richiesti dal Preside per conferire con genitori di alunni con particolari problemi, ovvero dalle famiglie per segnalare al Preside o ai suoi collaboratori particolari problemi o situazioni.
Ogni qual volta il docente ne faccia richiesta, avvengono "comunicazioni ai genitori" per particolari situazioni relative all'andamento didattico, a quello disciplinare o ad assenze prolungate.
- d. Nonostante il registro elettronico consenta una costante informazione sull'andamento didattico e disciplinare dello studente, dopo l'ultimo consiglio di classe programmato solitamente tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, la scuola informa le famiglie degli alunni che presentano particolari situazioni di difficoltà nel rendimento scolastico.
- e. I ricevimenti individuali dei genitori sono sospesi nelle quattro settimane precedenti la data del termine attività didattiche (delibera n° 41 della riunione n. 7 del Collegio Docenti del 27 Maggio 2025).

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

- f. Tutte le comunicazioni alle famiglie verranno inviate per via telematica. Solo in casi particolari verranno inviate comunicazioni cartacee.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

- g. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto e devono essere richieste al Dirigente Scolastico in forma scritta, indicando l'ordine del giorno. La data verrà concordata di volta in volta con il Capo d'Istituto.
- h. I genitori eletti dai Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori e darsi un regolamento, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4. GIUSTIFICAZIONI

- a. All'inizio di ogni anno sarà consegnato un libretto da utilizzare per le giustificazioni; per i minorenni, in presenza del personale preposto, dovrà essere apposta sul frontespizio del libretto la firma di chi esercita la potestà familiare e provvede alla firma delle giustificazioni.
Le assenze degli studenti vanno tassativamente registrate sul registro di classe.
- b. Le assenze possono essere giustificate mediante l'uso dell'apposito libretto o attraverso il Registro Elettronico non oltre due giorni dal rientro a scuola; in caso contrario l'assenza rimarrà ingiustificata con ripercussioni sulla valutazione della condotta dell'alunno.
- c. Gli alunni che effettueranno frequenti assenze per brevi o lunghi periodi, anche giustificatamente, potranno essere sottoposti a regolare verifica orale, scritta, pratica e grafica secondo il criterio della programmazione didattica delle singole discipline.
- d. In nessun caso l'alunno reduce dalle assenze suddette potrà pretendere verifiche scritte, orali, pratiche e grafiche nel giorno o nei giorni in cui, presente a scuola, la programmazione disciplinare didattica, prevista dal Docente, preveda un' attività diversa per la classe.

- e. Gli alunni maggiorenni hanno diritto a redigere e a firmare le comunicazioni relative alle proprie assenze.

Articolo 5. RITARDI E USCITE ANTICIPATE

ENTRATE POSTICIPATE

- a. Dietro apposita richiesta dei genitori, e dopo attento e severo esame delle motivazioni e degli orari dei mezzi pubblici, potranno essere concessi agli alunni permessi permanenti di entrata posticipata.
- b. Gli alunni ritardatari devono presentare al docente della prima ora il libretto con la giustificazione del ritardo da parte del genitore; nel caso di frequenti ritardi, il coordinatore della classe è tenuto a metterne al corrente le famiglie.
- c. L'eccessivo numero di ritardi o di entrate posticipate inciderà negativamente sul voto di condotta dell'alunno.
- d. Eventuali entrate alla seconda ora dell'intera classe saranno comunicate il giorno precedente con annotazione sul registro di classe; gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie.
- e. L'alunno non può superare il limite di due entrate posticipate al mese; le entrate posticipate in numero superiore al consentito, a meno che non siano accompagnate da documentazione medica, saranno considerate ingiustificate e incideranno sulla valutazione del comportamento.
- f. L'alunno **maggiorenne** che ha già usufruito delle due entrate posticipate mensili non verrà accettato in classe, a meno che non possa comprovare che il ritardo è dovuto ai mezzi di trasporto o a motivi di salute (esami e/o visite specialistiche). L'alunno **non maggiorenne** che ha già usufruito delle due entrate posticipate avrà accesso in classe solo al termine dell'ora.

USCITE ANTICIPATE

- g. Dietro apposita richiesta dei genitori, e dopo attento e severo esame delle motivazioni e degli orari dei mezzi pubblici, potranno essere concessi agli alunni permessi permanenti di uscita anticipata. Tranne casi eccezionali, i parametri di valutazione della richiesta terranno conto della distanza scuola-abitazione e dell'esistenza di altri servizi di trasporto in orari non lontani dal termine delle lezioni. A puro titolo esemplificativo, non verranno concessi permessi di uscita agli alunni pendolari che possano avvalersi di mezzi pubblici distanti meno di 30 minuti dall'orario di uscita da scuola.
- h. Il Dirigente Scolastico può autorizzare uscite anticipate per improvvisi, evidenti e comprovati motivi e sempre che l'alunno/a minorenne sia accompagnato/a da un familiare.
- i. E' concessa l'uscita anticipata all'alunno minorenne prelevato da un delegato del genitore (purché maggiorenne) fornito di delega scritta.
- j. L'alunno non può uscire anticipatamente più di due volte al mese; le uscite anticipate in numero superiore al consentito saranno considerate ingiustificate e incideranno sulla valutazione del comportamento.
- k. In caso di assemblea studentesca, gli studenti possono uscire autonomamente da scuola, ovvero in deroga ai commi h. e i., alle ore 9.20 dietro presentazione della richiesta firmata dal genitore sul libretto delle giustificazioni.

Articolo 6. INFORTUNI E INDISPOSIZIONI

- a. In caso di improvvisa indisposizione o infortunio, saranno informati i Genitori che provvederanno a prelevare lo studente. Nella impossibilità o in caso di urgenza si ricorrerà al Pronto Soccorso.
- b. In caso di malattia congenita o cronica o di patologia che preveda la somministrazione di farmaci autorizzata dalla medicina di comunità, il Dirigente Scolastico dovrà essere informato e dovranno essere fornite le istruzioni opportune.

Articolo 7. COMPORTAMENTO

- a. La scuola è un luogo di formazione; il comportamento degli studenti in classe e negli spazi comuni deve essere improntato al rispetto di tutti.
- b. E' richiesto il massimo rispetto per l'arredamento, le attrezzature, le pareti, tutto il materiale della scuola. Gli alunni che non rispettino i beni della comunità scolastica, oltre ad incorrere in sanzioni disciplinari, saranno ritenuti responsabili finanziariamente, unitamente alle famiglie, dei danni arrecati.
- c. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario delle lezioni, sia in entrata che in uscita, ed è loro vietato allontanarsi dalla scuola durante l'orario delle lezioni.
- d. Al cambio dell'ora gli alunni devono restare in classe.
- e. La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto ed un dovere: pertanto la presenza degli studenti è obbligatoria a tutte le attività (ad esempio visite, uscite, conferenze, progetti curricolari) che si svolgono durante l'orario scolastico.
- f. La scuola ammette la frequenza in classe di "uditore" purché il consiglio di classe individuato per l'inserimento sia conseniente. L'uditore non potrà avere un'età superiore di un anno a quella prevista per i frequentanti la classe richiesta. Al termine del primo trimestre il Consiglio di Classe decide, motivandolo, se consentire all'uditore di continuare a frequentare o meno le lezioni. In qualsiasi momento, tuttavia, il Consiglio di Classe può revocare il permesso all'uditore in caso di comportamenti indisciplinati o qualora ritenga la sua presenza negativa per il gruppo classe.

Articolo 8. USO DI TELEFONI CELLULARI

- a. L'uso dei cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per comunicare con l'esterno è vietato durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico anche a fini didattici (Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025, *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione*).
- b. Resta inteso che l'uso del telefono cellulare è sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.
- c. Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.
- d. Il divieto di utilizzare cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento vale per il personale docente (C.M. 362/98) in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le

migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

- e. In tutta l’area scolastica è tassativamente vietato l’uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (videofilmati), voci o suoni (tali azioni si configurano come gravi violazioni dell’immagine e della privacy secondo la normativa vigente), salvo che tali registrazioni non avvengano con specifica autorizzazione nei limiti e secondo le finalità indicate nell’informatica foto e video pubblicata sulla sezione privacy del sito.
- f. Nel caso di uso di apparecchi tecnologici, compresi i “telefonini”, non pertinente con le attività didattiche, lo studente verrà invitato a consegnare il proprio cellulare al Collaboratore Scolastico, il quale provvederà a collocarlo in un ambiente idoneo per la custodia. In caso di reiterazione, il dispositivo, dopo essere stato spento dallo studente, verrà portato in segreteria dallo studente stesso, accompagnato da un collaboratore scolastico. La riconsegna avverrà, nel caso di studente minorenne, al genitore o suo delegato.
- g. Durante le prove di verifica in classe, gli studenti devono depositare il cellulare sulla cattedra. Se lo studente verrà trovato in possesso del cellulare, il compito verrà ritirato e sarà valutato negativamente. Il docente ha facoltà di chiedere agli studenti di depositare il cellulare prima dell’inizio della lezione.
- h. **Le violazioni al presente articolo del regolamento verranno valutate sotto il profilo disciplinare.**

Articolo 9. DIVIETO DI FUMARE

- a. Nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 104 del 12/09/2013, è vietato fumare in ogni ambiente scolastico compresi gli spazi esterni facenti parte dell’Istituto. Il divieto è esteso anche alle “sigarette elettroniche”. Tale divieto vale tassativamente per tutti: Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, studenti, genitori e pubblico. I trasgressori al predetto divieto saranno soggetti, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, a provvedimenti disciplinari.

Articolo 10. SPOSTAMENTI

- a. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni possono recarsi in altri locali scolastici (biblioteca, laboratori ecc...) solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
- b. Gli alunni, sotto la vigilanza del docente di Ed.Fisica, sono autorizzati ad uscire dalla scuola per recarsi nelle palestre esterne all’Istituto, così come previsto dall’orario di lezione annuale. In questi casi gli alunni devono obbligatoriamente usufruire dei percorsi predisposti per i pedoni.
- c. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse e richiedere al collaboratore scolastico, al fine di evitare “intrusioni”, che la porta dell’aula venga chiusa a chiave.
- d. E’ comunque vietato portare a scuola oggetti di valore o inusuali cifre in contanti, della cui custodia la scuola non può rispondere.

Articolo 11. USO DI INTERNET

- a. E’ vietato utilizzare internet durante le lezioni nel laboratorio di informatica senza l’autorizzazione del docente; l’utilizzo deve comunque avvenire esclusivamente per scopi

didattici e di ricerca.

- b. E' assolutamente vietato agli alunni servirsi dei computer nelle sale docenti e destinati ad uso esclusivo di questi ultimi.
- c. L'Istituzione Scolastica possiede un sito web.
- d. E' obbligatorio chiedere sempre l'autorizzazione prima di iscriversi a qualunque concorso o prima di riferire l'indirizzo della scuola.

Articolo 12. USO DI STRUTTURE E STRUMENTI

PALESTRE E ATTIVITA' SPORTIVE

- a. All'inizio di ogni anno dovrà essere stabilito un preciso orario che consenta il razionale utilizzo delle palestre e di ogni attrezzatura.
- b. Si potranno costituire gruppi sportivi riferiti a diverse discipline e saranno formulati dettagliati programmi di attività, ma dovranno essere presentati i preventivi di spesa per verificarne la compatibilità con le esigenze del bilancio.
- c. L'Istituto consente la cessione dell'utilizzo delle palestre e dei laboratori nelle ore pomeridiane a Società private che ne facciano regolare richiesta e dopo la firma di un contratto con l'Istituto, se necessario, e secondo i criteri, suggeriti o indicati dall'Amministrazione Provinciale o da altri enti preposti. Resta comunque la priorità d'uso per gli alunni dell'Istituto stesso.

BIBLIOTECA D'ISTITUTO

- a. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico, su designazione del Collegio dei Docenti, valuterà se nominare annualmente un docente responsabile della biblioteca.
- b. Chiunque usufruisce del prestito dei libri è tenuto alla massima puntualità nella restituzione.
- c. Chi smarrisce un libro o lo restituisce gravemente deteriorato deve risarcire la biblioteca o con una copia del testo o versando una cifra adeguata.

LABORATORI: sono previsti specifici regolamenti per l'uso dei laboratori presenti nell'Istituto.

FOTOCOPIE

- a. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fotocopiatrice, fax, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E' escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. Il personale incaricato terrà aggiornato un registro apposito dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite.
- b. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
- c. Il personale non può usare le attrezzature della segreteria.

LOCALI SCOLASTICI

- a. Gli studenti compatibilmente con l'orario di servizio del personale non docente, possono riunirsi nei locali della scuola nel pomeriggio, facendone volta per volta richiesta motivata

al Dirigente Scolastico. Poiché si riconosce la necessità che la Scuola si mantenga aperta verso il mondo esterno, si consente agli studenti su iniziativa dell'assemblea, di promuovere incontri ed assemblee nell'Istituto anche con studenti di altre Scuole, salvo previa informazione e autorizzazione dell'autorità preposta. Ambedue i tipi di iniziative si svolgono sotto la responsabilità di un docente.

Articolo 13. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.

- a. Il Consiglio d'Istituto autorizza lo svolgimento di gite, visite didattiche e scambi culturali secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti e quelli specifici indicati dai vari Consigli di classe.
- b. Visite didattiche, viaggi d'istruzione e qualsiasi altra attività che comporti l'uscita della scolaresca dalla scuola deve essere preventivamente autorizzata dai genitori (se l'alunno è minorenne) e dal dirigente scolastico.
- c. Non saranno autorizzate gite o altro se non aderiranno almeno i due terzi degli studenti della classe.
- d. Non saranno autorizzati i viaggi d'istruzione di quelle classi o alunni che hanno dimostrato comportamenti scorretti e sanzionabili.
- e. Le classi prime e seconde non possono effettuare visite d'istruzione che comprendano pernottamenti, a meno che queste non siano parte integrante di progetti inseriti nella programmazione di classe e/o d'Istituto.
- f. Le classi terze e quarte possono effettuare viaggi d'istruzione che comprendano non più di due pernottamenti, a meno che questi non siano parte integrante di progetti inseriti nella programmazione di classe e/o d'Istituto.
- g. Le classi quinte possono effettuare un solo viaggio d'istruzione che comprenda fino a cinque pernottamenti. Deroga a tale limite è prevista nel caso di progetti didattici di classe e/o d'Istituto inseriti nella programmazione annuale.
- h. Progetti didattici che prevedano più giorni, con conseguenti pernottamenti, escludono l'effettuazione dei viaggi d'istruzione superiori ad un giorno.
- i. I docenti accompagnatori saranno uno ogni quindici studenti.
- j. I viaggi d'istruzione devono avere precise finalità didattiche e devono possibilmente essere aderenti ai programmi svolti o da svolgere nel corso dell'anno scolastico.
- k. Il Consiglio d'Istituto valuta se concedere contributi ad alunni bisognosi.
- l. Per il liceo linguistico si incoraggiano gli scambi culturali con scuole estere. Le classi impegnate in questi scambi non potranno nell'arco dello stesso anno scolastico effettuare altri viaggi di istruzione che comportino pernottamenti esterni.
- m. I Docenti possono avere la possibilità di condurre i figli (o altri familiari), soprattutto nel caso degli scambi, purché questi vadano a proprie spese e dopo che avranno presentato una dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità per quanto concerne il viaggio dei figli. Nello stesso modo verrà concesso ai genitori di accompagnare, qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno, il figlio nel viaggio d'istruzione o nello scambio culturale.
- n. In caso di necessità il personale ATA può essere utilizzato come accompagnatore degli studenti, purché si dichiari disponibile, presenti domanda, e dopo aver sentito il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, per le esigenze di servizio.
- o. La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E' consigliabile tuttavia avvalersi di un'agenzia di viaggi.

Articolo 14. CONSIGLI DI CLASSE.

- a. La convocazione del Consiglio di classe viene effettuata su richiesta dei rappresentanti delle diverse componenti. Il Consiglio di Classe si svolge secondo due modalità: in forma chiusa, riservata ai soli docenti, quando è all'ordine del giorno la valutazione didattico-disciplinare dei singoli alunni; in forma aperta, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. Ai rappresentanti è riservato il diritto di voto.
- b. Nel caso di Consigli di Classe che prevedano le due modalità nello stesso giorno in fasi successive, è compito del docente coordinatore, che presiede il Consiglio, riferire in sintesi la situazione della classe come emersa dagli interventi dei singoli docenti nella fase precedente, e quindi garantire un'equa distribuzione dei tempi che permetta ai rappresentanti di studenti e genitori sia di chiedere chiarimenti sia di esporre adeguatamente il proprio punto di vista.
- c. Con il Regolamento degli OO. CC. per incontri in modalità on line, approvato con delibera n° 19 dalla riunione n° 3 del Collegio Docenti in data 25 Settembre 2024 in ragione dell'articolo 44 del CCNL 2019/21, è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle riunioni degli OO.CC., tra cui i Consigli di classe, purché questi non rivestano carattere deliberativo.

Articolo 15. COMITATO STUDENTESCO

- a. Nell'Istituto opera un Comitato Studentesco, costituito dai rappresentanti di classe, d'istituto e della consulto provinciale della componente studentesca legalmente eletti ogni anno.
- b. Il Comitato studentesco ha il dovere di organizzare le assemblee d'istituto, nonché di riferire ai rappresentanti d'istituto circa eventuali problemi delle singole classi .
- c. Esso può riunirsi con cadenza mensile e, in casi straordinari, può richiedere riunioni aggiuntive.
- d. Il comitato studentesco elegge al suo interno il rappresentante dell'organo di garanzia della scuola.
- e. Il comitato studentesco deve avere un ruolo vigile all'interno della scuola e in caso di episodi vandalici o di bullismo deve riferire l'accaduto al dirigente scolastico, ai professori e ai rappresentanti d'istituto.
- f. Il Comitato Studentesco è coordinato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto, i quali eleggono tra loro un referente ("presidente") che si occupa di presentare al dirigente scolastico la richiesta di riunione e le successive decisioni prese dal Comitato.
- g. Il "presidente" nomina a sua volta un "vicepresidente" con compiti rappresentativi e nomina un segretario verbalizzante per le riunioni del Comitato.
- h. La richiesta di convocazione del Comitato va presentata almeno 5 giorni prima della data individuata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, con eventuali copie dei documenti che verranno esaminati. Nel caso non sia possibile svolgere il Comitato nella data e nell'orario richiesti, il Dirigente Scolastico concorda con il "presidente" un altro giorno e/o un altro orario.
- i. Le riunioni del Comitato si svolgono all'interno della scuola e le sue decisioni devono essere verbalizzate. Copia del verbale di ciascuna riunione dovrà avere allegato l'elenco controfirmato dai componenti presenti e dovrà essere successivamente trasmesso in presidenza.

- j. Il Comitato Studentesco prende le sue decisioni a maggioranza (50% +1) degli aventi diritto. Il voto può avvenire a scrutinio palese o segreto ed è deciso di volta in volta dalla maggioranza dei componenti per voto palese.
- k. IL Comitato Studentesco nella richiesta dell’Assemblea d’Istituto deve indicare i componenti del “servizio di vigilanza”, il cui numero non potrà essere inferiore a 6; questi avranno il compito di vigilare affinché l’Assemblea si svolga nel rispetto delle regole, dei locali e delle eventuali strumentazioni utilizzate.

Articolo 16. ASSEMBLEA D’ISTITUTO ED INIZIATIVE DEGLI STUDENTI

- a. Gli studenti hanno diritto ad organizzare assemblee e riunioni del Comitato studentesco secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti vigenti.
- b. L’assemblea viene convocata dietro richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli alunni con almeno cinque giorni di anticipo.
- c. L’utilizzo degli ambienti scolastici è concesso sotto la responsabilità del presidente e del vicepresidente del Comitato Studentesco; qualora questi non siano maggiorenni, il Comitato stesso dovrà ogni volta indicare nella sua richiesta i due studenti maggiorenni responsabili.
- d. L’Assemblea d’Istituto si svolge indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 12.30; alle ore 12.20 tutti gli alunni devono rientrare nelle loro classi per il contrappello che verrà effettuato dal docente della quinta ora; tutti gli alunni usciranno dalla scuola alle ore 12.30.
- e. Dietro richiesta motivata dei rappresentanti degli studenti, l’assemblea potrà svolgersi anche con una scansione temporale diversa (es. inizio dopo la prima ora o termine dopo le ore 12.30)
- f. Nel caso in cui l’assemblea preveda la prima ora di lezione, gli studenti che non avranno la possibilità di partecipare all’assemblea o non vorranno, potranno presentare richiesta di uscita anticipata firmata dal genitore sul libretto delle giustificazioni.
- g. Le modalità di assemblea vengono di volta in volta concordate dai rappresentanti degli Studenti eletti nel Consiglio di istituto con il Dirigente. Tuttavia, per ragioni logistiche, non essendo disponibili locali con capienza tale da consentire la permanenza di gruppi numerosi, l’assemblea studentesca dovrà articolarsi in gruppi di studio con iscrizione obbligata per gli studenti che intendano parteciparvi. Gli studenti che non si iscrivono a nessun gruppo/iniziativa organizzata durante la giornata di assemblea dovranno dichiarare preventivamente la non partecipazione all’assemblea e conseguentemente la loro assenza da scuola durante la giornata di assemblea.
- h. Durante l’Assemblea i docenti sono tenuti a rimanere a disposizione a scuola secondo il proprio orario; in caso di interruzione dell’Assemblea verranno riprese, infatti, le normali attività didattiche fino al termine delle lezioni.
- i. La partecipazione all’Assemblea è un diritto degli studenti, che, pur non essendo obbligati a parteciparvi, sono tenuti a presentare regolare giustificazione in caso di assenza nella giornata dell’Assemblea.
- j. La concessione dell’assemblea compete al Dirigente Scolastico. In caso di rifiuto il Dirigente Scolastico ne informerà i rappresentanti degli studenti, motivando la sua decisione che verrà successivamente trasmessa anche al Consiglio d’Istituto.
- k. In caso di mancato rispetto delle regole dell’assemblea, il D.S. o i suoi delegati possono scioglierla e rimandare in classe gli alunni.

- I. Tutte le componenti scolastiche possono richiedere ed ottenere, compatibilmente con le disponibilità, l'uso di aule fuori orario per incontri, presentando richiesta scritta al dirigente scolastico. Per gli alunni sottoscriverà la richiesta, assumendosene la responsabilità, o un docente o uno studente maggiorenne appartenente al comitato studentesco.

Articolo 17. ASSEMBLEA DI CLASSE

- a. Gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di classe per un massimo di due ore ogni mese di lezione;
- b. I rappresentanti di classe devono concordare ora e giorno con il docente dell'ora interessata e informare per iscritto e con almeno tre giorni di preavviso il coordinatore di classe, che annoterà sul registro di classe la notizia dell'assemblea;
- c. E' fatto obbligo agli studenti di scegliere di volta in volta giorni diversi della settimana, di trasmettere in segreteria giorno e ora della convocazione, specificando l'ordine del giorno della riunione, e di fornire copia della richiesta al docente interessato;
- d. I docenti devono concedere le ore di assemblea richieste, durante le quali devono sostare subito fuori dell'aula per poter intervenire con immediatezza in caso di bisogno;
- e. I rappresentanti di classe hanno la responsabilità della corretta gestione dell'assemblea.

Articolo 18. SORVEGLIANZA.

- a. I docenti, alla prima ora di lezione, sono tenuti a presentarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio e a sorvegliare l'uscita degli alunni l'ultima ora.
Gli alunni che entrano ed escono dalle aule saranno sorvegliati dai docenti della prima e dell'ultima ora di lezione.
- b. Durante gli intervalli la sorveglianza ai piani sarà svolta dai docenti che prestano servizio nelle classi prima dell'intervallo e/o da quelli indicati dal Dirigente Scolastico in apposito piano, nonché dal personale ausiliario che, comunque, anche in ogni altro momento, esercita una sorveglianza generica. La sorveglianza si attua anche nelle aree esterne e viene inserita nei piani di vigilanza del personale docente. Gli alunni durante gli intervalli possono recarsi nel cortile d'ingresso della sede o nel cortiletto interno della succursale.
- c. DIVIETO DI ABBANDONO DELL'ISTITUTO. Non è consentito agli alunni abbandonare l'istituto, nemmeno temporaneamente; nemmeno è consentito, se non in caso di emergenza, l'uso delle uscite di sicurezza.

Articolo 19. ALUNNI NON AVVALENTISI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

- a. Coloro che hanno optato per l'entrata posticipata o l'uscita anticipata – nel caso l'ora di R.C. cada alla prima o ultima ora di lezione - non possono sostare in quel periodo nei locali dell'Istituto, né nell'area scolastica.
- b. Gli alunni che hanno optato per la soluzione "attività di studio individuale" devono recarsi nelle apposite "zone studio" vigilate dal collaboratore scolastico. Gli alunni che hanno scelto di avvalersi della religione cattolica non possono richiedere in corso d'anno di modificare la loro scelta in ragione degli art. 309-310-311 del D.L. 297 del 1994.

Articolo 20. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

- a. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento possono essere apportate con deliberazione della maggioranza dei componenti del Consiglio.
- b. Fa parte integrante del presente regolamento lo statuto di studenti e studentesse.

Articolo 21. STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e per tutto ciò che non è qui previsto si rimanda al [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249](#) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235.

Articolo 22.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

CODICE DISCIPLINARE

(Aggiornato ai sensi del DPR 8 agosto 2025, n. 134 e DPR 8 agosto 2025, n. 135)

Art. 1 (Mancanze disciplinari)

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che contribuiscono nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento. Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.

Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportano violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari di particolare gravità gli atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguato all'ambiente scolastico. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influenzare la valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce esclusivamente sul voto di comportamento.

Art. 2 (Responsabilità disciplinare)

La responsabilità disciplinare è personale. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di tutti coloro che prestano la propria attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e da tutti coloro che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'Istituto.

Art. 3 (Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Esse sono:

- a) l'ammonizione, irrogata senza allontanamento dello studente dalle lezioni;
- b) l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni;
- c) l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni;
- d) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
- e) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- f) l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità.

Le sanzioni disciplinari sono sempre adeguatamente motivate, sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e dell'eventuale recidiva, vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di ammonizione e allontanamento sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati.

A titolo puramente esemplificativo si allegano come parte integrante del presente Codice Disciplinare le tabelle A, B, C, D, E ed F, che riportano possibili ipotesi di infrazioni disciplinari: qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

Art. 4 (Ammonizione)

L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve ed è irrogata dal Dirigente Scolastico, in accordo col docente coordinatore del Consiglio della classe nella quale è inserito lo studente.

L'ammonizione può essere data in forma orale o scritta, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento.

L'ammonizione può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art. 12.

Art. 5 (Allontanamento dalle lezioni)

L'allontanamento dalle lezioni si applica in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni: l'irrogazione dell'allontanamento è di competenza del Consiglio di Classe, riunito nella totalità delle componenti.

Qualora fra le componenti elette vi siano lo studente o la studentessa che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare o i suoi genitori, questi sono sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

L'allontanamento può essere impugnato innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art. 12.

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Art. 6 (Allontanamento dalle lezioni)

Allontanamento fino a due giorni: il Consiglio di Classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti sanzionati, svolte presso la scuola con docenti appositamente incaricati.

Allontanamento da tre a quindici giorni: il Consiglio di Classe delibera attività di cittadinanza attiva e

solidale, commisurate all'orario scolastico del periodo di allontanamento, inserite nel PTOF e svolte presso strutture convenzionate (elenchi USR) o, in loro assenza, a favore della comunità scolastica. Le convenzioni disciplinano percorsi personalizzati, modalità, tempi e figure di riferimento. L'obbligo di vigilanza è delle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente eventuali assenze. La scuola individua referenti interni per la realizzazione delle attività.

Il Consiglio di Classe può deliberare la prosecuzione delle attività anche dopo il rientro, per massimo tre quarti dei giorni di allontanamento.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato ai fini del voto di comportamento. Le ore sono computate per la validità dell'anno scolastico, ma non influiscono sulla valutazione delle singole discipline.

Art. 7 (Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni)

L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni è di competenza del Consiglio di Istituto.

Tale sanzione può essere disposta quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'art. 5, ultimo comma.

Art. 8 (Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico)

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è di competenza del Consiglio di Istituto.

L'irrogazione di tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, o nel caso di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 9 (Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al precedente articolo 8 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità.

Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8 e 9 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 10 (Procedimento)

Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: l'organo competente all'irrogazione della sanzione può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

Art. 11 (Impugnazioni)

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, all'organo di garanzia di cui al successivo articolo 12.

Art. 12 (Organo di garanzia)

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/1998 e successive modificazioni.

L'Organo di Garanzia ha durata triennale. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è così composto: due docenti designati dal Consiglio di Istituto, che non siano membri del Consiglio stesso; un rappresentante eletto dagli studenti all'interno del Comitato Studentesco; un rappresentante dei genitori membro del Consiglio di Istituto; un rappresentante eletto dal personale ATA. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

Il procedimento innanzi all'Organo di Garanzia ha inizio con la proposta di impugnazione avverso la sanzione da parte dello studente o di chiunque ne abbia interesse: essi debbono essere sentiti nella fase istruttoria dell'appello.

L'Organo di Garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. L'eventuale astensione viene conteggiata tra i voti che concorrono al mancato accoglimento del ricorso.

Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'Organo di Garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso.

L'Organo di Garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che dovessero sorgere in relazione al presente regolamento.

Art. 13 (Organo di Garanzia Regionale)

Contro le deliberazioni dell'Organo di Garanzia, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo Regionale di Garanzia per violazione dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto. La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Art. 14 (Patto educativo di corresponsabilità)

L'istituzione scolastica stipula con le famiglie degli studenti un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Nel Patto educativo di corresponsabilità è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

L'istituzione scolastica integra il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intende programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

Il Patto educativo di corresponsabilità è inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

TABELLE DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

SANZIONE: AMMONIZIONE (senza allontanamento dalle lezioni)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI deve accettare e irrogare la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" 4. Contraffazione di firme di giustificazione anche tramite registro elettronico 5. Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito 6. Ritardi al rientro da intervalli e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 8. Consegnna non puntuale delle verifiche 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate	Il Dirigente Scolastico, in accordo con il coordinatore della classe: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'ammonizione orale o scritta 3. comunica il provvedimento alla famiglia dello studente Appello: organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Insulti e termini volgari e/o offensivi 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendono a creare situazioni di emarginazione 5. Mancato rispetto nell'abbigliamento o nel comportamento delle "regole" di ogni luogo esterno di attività scolastica	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio 3. Scritte su muri, porte e banchi, non gravi (di facile ripristino)	

TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A DUE GIORNI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accertare e escludere la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Reiterazione di comportamenti di cui alla Tabella A, dopo sanzioni già applicate 2. Falsificazione documentale relativa all'attività scolastica	Il Consiglio di Classe, nella totalità delle componenti: 1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Dirigenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. delibera, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni 3. delibera le attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgersi presso l'istituzione scolastica sotto la supervisione di docenti appositamente incaricati 4. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia Appello: organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Offese alla dignità personale 2. Comportamenti lesivi della sensibilità altrui 3. Violazione della privacy 4. Comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento delle attività didattiche	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazioni intenzionali, ma non gravi, delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamento volontario, ma di lieve entità, di strutture e/o attrezzature	

TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA TRE A QUINDICI GIORNI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come	CHI accertare e escludere la sanzione

	infrazione ai doveri	
RISPETTO DEGLI ALTRI	<p>1. Offese gravi alla dignità personale</p> <p>2. Utilizzo di termini pesantemente offensivi e lesivi della dignità altrui</p> <p>3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone</p> <p>4. Episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo</p> <p>5. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate</p> <p>6. Gravi e ripetute violazioni del presente regolamento, dopo sanzioni già applicate</p>	<p>Il Consiglio di Classe, nella totalità delle componenti:</p> <p>1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni</p> <p>2. delibera, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni</p> <p>3. delibera le attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni di allontanamento, da svolgersi presso le strutture ospitanti convenzionate ovvero, in caso di indisponibilità, a favore della comunità scolastica</p> <p>4. può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato</p> <p>5. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia</p> <p>Il Dirigente Scolastico può stabilire che l'allontanamento preveda comunque la possibilità di frequentare le lezioni qualora la famiglia motivi tale necessità o nel caso in cui l'allontanamento dalla classe metta a rischio il monte orario annuale previsto per le varie discipline.</p> <p>Appello: organo di garanzia</p>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<p>1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati</p> <p>2. Introduzione nella scuola di alcolici o uso degli stessi</p> <p>3. Uso o abuso di alcool o sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.</p> <p>4. Altre forme di dipendenza manifestate nell'ambiente scolastico</p>	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E	<p>1. Danneggiamento volontario di strutture e/o</p>	

DELLE ATTREZZATURE	attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) 2. Danneggiamenti che comportino notevole disagio per la comunità scolastica	
--------------------	---	--

TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI MOLTO GRAVI

SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accertare e escludere la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) 2. Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e di terzi. 3. Situazioni di recidiva nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana 4. Gravi episodi di bullismo e cyberbullismo 5. Introduzione nella scuola di alcool, sostanze stupefacenti, armi o qualsiasi altro strumento atto ad offendere.	Il Consiglio di Istituto: 1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. delibera l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo 3. promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica 4. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia Appello: organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Comportamenti che creano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) 2. Compimento di fatti costituenti reato	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamenti gravissimi che compromettono la funzionalità e la sicurezza della scuola	

TABELLA E: INFRAZIONI DISCIPLINARI ECCEZIONALMENTE GRAVI

SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, o nel caso di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accertare e escludere la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Recidiva nel compimento di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 2. Recidiva nel compimento di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti	Il Consiglio di Istituto: 1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Dirigenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. verifica la sussistenza delle condizioni di recidiva e l'impossibilità di interventi per il reinserimento responsabile 3. delibera l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico 4. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia Appello: organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Recidiva in comportamenti che creano pericolo per l'incolumità delle persone 2. Recidiva nel compimento di fatti costituenti reato	

TABELLA F: SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ

Nei casi eccezionalmente gravi di quelli già indicati nella Tabella E ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità.

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accertare e escludere la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Casi eccezionalmente gravi di recidiva nel compimento di fatti costituenti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana	Il Consiglio di Istituto: 1. accoglie le segnalazioni, in unione con la Presidenza, e accerta la veridicità delle

	<p>2. Casi eccezionalmente gravi di recidiva nel compimento di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e di terzi.</p>	<p>infrazioni</p> <p>2. verifica la sussistenza di situazioni di gravità eccezionale e la reiterata impossibilità di reinserimento nella comunità scolastica</p> <p>3. delibera l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità</p> <p>4. comunica il provvedimento allo studente e alla sua famiglia</p> <p>Appello: organo di garanzia</p>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<p>1. Casi eccezionalmente gravi di recidiva in comportamenti che creano pericolo per l'incolumità delle persone</p> <p>2. Casi eccezionalmente gravi di recidiva nel compimento di fatti costituenti reato.</p>	

REGOLAMENTO USO CELLULARI E DEVICE PERSONALI

Art. 1 (Norme generali e divieti)

L'utilizzo di smartphone, telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per comunicare con l'esterno è vietato durante lo svolgimento dell'attività didattica e in orario scolastico, salvo nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti.

Sono esclusi dal presente divieto:

- a) l'utilizzo nei casi in cui sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento;
- b) l'utilizzo per motivate necessità personali, autorizzate dal Dirigente Scolastico;
- c) l'impiego degli altri dispositivi tecnologici a supporto dell'attività didattica, secondo le modalità programmate dalla scuola.

In tutta l'area scolastica è tassativamente vietato l'uso dei telefoni cellulari per registrare immagini, video o audio, salvo che con specifica autorizzazione secondo le finalità indicate nell'informativa privacy del sito istituzionale.

L'Istituto adotta un regolamento interno ("Sanzioni Disciplinari Devices Personali") parte integrante del presente Regolamento.

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art.1 principi generali e normativi di riferimento.

L'Istituto, in attuazione della Legge 71/2017, art. 4, commi 2-bis e 3; della Legge 70/2024, art. 1, lettera c), n. 3; del D.P.R. 134/2025, art. 1, comma 2 (che modifica l'art. 2, comma 8, lettera f-bis del D.P.R. 249/1998); delle Linee di orientamento MIUR 2021 e della Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2022, adotta un Codice interno di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, parte integrante del presente Regolamento.

Il Codice si fonda sui principi di corresponsabilità educativa, ascolto attivo e prevenzione relazionale. Riconosce che i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, pur potendo implicare condotte sanzionabili, richiedono sempre una risposta educativa e clinico-relazionale, che mira alla riparazione del danno e alla ricostruzione dei legami.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, le attività di cittadinanza attiva e solidale previste dalla Tabella C sono effettuate a favore della comunità scolastica.

L'adeguamento del presente regolamento alle disposizioni del DPR 8 agosto 2025, n. 134 è stato effettuato entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla sua entrata in vigore, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis dello stesso decreto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al DPR 122/2009 e ss. mm. ii. e al DPR 249/1998 e ss. mm. ii.